



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 38 del 13/11/2017

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Rag. Donato Belloni  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Simona Colombi  
Dott.ssa Elisa Dentella  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott. Nicola Fiameni  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Margherita Molinari  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Vittoria Steffenini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Simona Vavassori

- 1) Le news di Novembre
- 2) L'Agencia delle entrate chiarisce quali sono le attività agevolabili in tema di R&S
- 3) Super ed iper ammortamento anche sul leasing concluso nel 2018
- 4) Scade il 31 dicembre 2017 il termine per richiedere la sospensione o l'allungamento dei debiti delle PMI
- 5) Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi
- 6) La riapertura della rottamazione delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2016 e la nuova rottamazione per i ruoli del 2017
- 7) Gli acconti di imposta per il 2017
- 8) Gli omessi versamenti dell'iva derivante dalle liquidazioni periodiche e gli avvisi di liquidazione spediti via pec dall'Agencia delle Entrate
- 9) Codice LEI

## 1) Le news di Novembre

### Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell'abitazione principale pagati da coniuge superstite

È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di Euro 2.582,28 annui) degli interessi passivi ed oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

L'Agenzia delle entrate aveva già espresso parere favorevole alla detrazione integrale degli interessi passivi da parte del coniuge superstite nel diverso caso di acquisto dell'abitazione principale ora, con la pubblicazione della risoluzione n. 129/E/2017, afferma che lo stesso principio può applicarsi nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale, sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dall'articolo 15, comma 1-ter, D.P.R. 917/1986.

### **Regime dell'impresa familiare applicabile anche al convivente di fatto**

La Legge 76/2016 ha disciplinato il regime delle convivenze di fatto e introdotto l'articolo 230-ter del codice civile recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente di fatto che si sostanzia nel diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare (nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto di società o di lavoro subordinato).

Il regime tributario dell'impresa familiare previsto dall'articolo 5, comma 4, D.P.R. 917/1986 è applicabile anche alle convivenze di fatto, a seguito di sottoscrizione di scrittura privata autenticata con la quale venga inquadrata nell'impresa anche la convivente, in quanto l'articolo 230-ter del codice civile prevede espressamente il diritto alla partecipazione agli utili da parte del convivente che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa.

### **Split Payment: pubblicati gli elenchi validi per il 2018**

Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori validi per il 2018 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello split payment. L'elenco definitivo sarà pubblicato entro il 15 novembre 2017. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all'elenco Ipa ([www.indicepa.gov.it/](http://www.indicepa.gov.it/)).

L'Agenzia chiarisce inoltre per i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l'imposta sia stata assolta. A partire dal 7 novembre 2017, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell'Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

### **Qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali**

L'Agenzia delle entrate si è espressa sul trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da dipendenti e amministratori di società (o di società da esse controllate), enti o società di gestione dei fondi (Sgr), disciplinati dall'articolo 60 del D.L. 50/2017. Questi proventi (*carried interest*) sono incentivi riconosciuti ai soci/azionisti che sono anche dipendenti o amministratori della società che, al ricorrere di determinate requisiti previsti normativamente, sono considerati redditi di capitale o redditi diversi.

### **Errori reiterati sanabili mediante ravvedimento operoso se già accertati**

Il Decreto Legislativo dispone la riduzione di 1/3 della sanzione base applicabile in caso di infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi se la maggiore imposta o il minore credito

accertati sono inferiori al 3% del dichiarato e complessivamente inferiori a 30.000 euro ovvero se l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale dei componenti di reddito. La riduzione di 1/3 della sanzione base può essere ordinariamente applicata solo in sede di accertamento. Tuttavia, nel caso in cui gli uffici abbiano rilevato in fase di accertamento un errore che è stato reiterato da parte del contribuente anche nei periodi di imposta successivi, è possibile applicare il ravvedimento operoso.

## 2) L'Agenzia delle entrate chiarisce quali sono le attività agevolabili in tema di R&S

Con la risoluzione n. 122 del 10 ottobre 2017 l'Agenzia delle entrate è intervenuta con importanti chiarimenti relativi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo individuando le attività di ricerca agevolabili e commentando l'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti. In particolare è stato chiesto all'Agenzia di esprimersi circa l'ammissibilità al beneficio degli:

- studi clinici non interventistici (osservazionali), ovvero studi centrati su problemi o patologie nel cui ambito i medicinali sono prescritti nel modo consueto, conformemente alle condizioni fissate nell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- studi clinici di fase IV, ovvero studi c.d. post-registrativi, ossia condotti successivamente all'immissione in commercio del farmaco.

In merito l'Agenzia ha concluso quanto segue:

<b>Studi clinici non interventistici</b>	Sempre ammissibili
<b>Studi clinici di fase IV</b>	Ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 4 dell'articolo 3, limitatamente agli studi di natura medico-scientifica

Quanto alla tipologia di investimenti ammissibili l'Agenzia ha esaminato le seguenti casistiche:

<b>Acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario</b>	La spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand'anche impiegato per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all'agevolazione.
<b>Lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso</b>	I costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 o che non abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, possono ritenersi ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d). Qualora invece detti costi di esternalizzazione afferiscano ad attività riconducibili alla ricerca e

	sviluppo o abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, rientrano nella ricerca commissionata di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c).
<b>Contratti di sviluppo sperimentale, con il seguente contenuto: studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test fino alla consegna del prototipo stesso</b>	I contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca <i>extra-muros</i> di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c). Al contrario, i costi di esternalizzazione necessari ai fini dell'attività di ricerca che non presentino carattere di innovazione, rientrano nell'articolo 3, comma 6, lettera d).
<b>Costi relativi a personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione</b>	I costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da personale non altamente qualificato dotato di specifiche competenze tecniche possono considerarsi ammissibili ai sensi della lettera d) del comma 6, sempreché non ricorrano i presupposti per qualificare la prestazione svolta come attività di ricerca "commissionata" ai sensi della lettera c) del medesimo comma. Inoltre, se il contribuente non è in grado di provare l'esistenza di un contratto di ricerca deve prudenzialmente considerare la spesa eleggibile quale "competenza tecnica" piuttosto che "ricerca commissionata".
<b>Costi per personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato</b>	Il costo relativo al personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato (laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro), va considerato ammissibile ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a) nella misura in cui l'apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
<b>Spese relative a contratti di ricerca dei costi riferibili a consulenze regolatorie (intesa come l'insieme di tutte le consulenze connesse e propedeutiche all'immissione sul mercato di un farmaco e/o alla brevettabilità dello stesso e/o di un processo)</b>	Si ritiene di poter considerare ammissibili le spese per consulenze regolatorie finalizzate alla definizione delle caratteristiche scientifiche e del disegno dello studio clinico; al contrario, si reputa che non possano essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività regolatorie finalizzate alla preparazione della documentazione destinata all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire lo studio e, più in generale, che non possano essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività di natura meramente burocratica.
<b>Spesa <i>extra-muros</i> dei costi relativi a commesse di ricerca tra imprese aventi il medesimo CdA</b>	L'ammissione non può essere definita dalla presente consulenza giuridica e quindi occorrerà effettuare valutazioni caso per caso.

<b>Costi relativi a studi clinici per contratti di ricerca sui farmaci, relativi ad assicurazione e comitati etici, in quanto costi accessori alla ricerca stessa</b>	Si ritiene di poter considerare ammissibili tali costi se finalizzati alla definizione delle caratteristiche scientifiche e del disegno dello studio clinico; al contrario, si reputa che non possano essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività finalizzate alla preparazione della documentazione destinata all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire lo studio e, più in generale, che non possano essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività di natura meramente burocratica, in alcun caso potranno considerarsi ammissibili i costi di assicurazione.
---	--

### 3) Super ed iper ammortamento anche sul leasing concluso nel 2018

Con riferimento al tema di super ed iper-ammortamenti, di recente l'Agenzia si è espressa attraverso la **risoluzione n. 132/E/2017** ribadendo il principio di equivalenza tra acquisto in proprietà ed in leasing e fornendo ulteriori chiarimenti sull'applicabilità delle maggiorazioni nel caso di leasing stipulato successivamente al 31 dicembre 2017.

#### Il super e l'iper ammortamento

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione pari al 40%:

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Al fine di poter applicare la disciplina agevolata, l'acquisto del bene deve avvenire:

- entro il 31 dicembre 2017 (salvo la proroga di cui si è detto);
- ovvero entro il **30 giugno 2018** ma, in quest'ultimo caso, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione (devono essere rispettate entrambe le condizioni).

Con riferimento a specifici investimenti di elevato standard tecnologico rientranti nel protocollo "Industria 4.0" il *bonus* è elevato al 150% (si tratta del cosiddetto iper ammortamento); detta maggiorazione compete per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al **30 settembre 2018** (quindi vi sono 3 mesi in più rispetto al super ammortamento) purché, anche in questo caso, sia presente ordine sottoscritto ed acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017.

Come chiarito dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017:

- per i beni acquisiti in proprietà, il momento dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore e quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono

agevolmente individuabili. Relativamente a tali momenti il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, email, bonifici, etc.);

- per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017.

Nella risoluzione n. 132/E/2017 l'Agenzia esamina il caso di leasing sottoscritto dopo il 31 dicembre 2017, con ordine confermato e versamento dell'acconto del 20% già effettuato direttamente al fornitore. Al fine di consentire al contribuente la possibilità di valutare anche successivamente all'ordine la modalità di finanziamento dell'investimento, l'Agenzia ammette il beneficio in relazione a tale soluzione precisando che:

- quando vi sia compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l'investitore può, quindi, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20%. Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l'impegno all'acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell'investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione, si "trasformi" sostanzialmente in un maxicanone;
- quando vi sia la restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, l'Agenzia ritiene che, per le medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell'impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l'investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.

*Si segnala che la disciplina riguardante il super ammortamento e l'iper ammortamento dovrebbe essere oggetto di proroga ad opera della prossima legge di bilancio (sul tema saranno forniti i necessari aggiornamenti quando vi sarà la definitiva approvazione).*

#### **4) Scade il 31 dicembre 2017 il termine per richiedere la sospensione o l'allungamento dei debiti delle PMI**

Già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultima, l'iniziativa "Imprese in Ripresa" che consente alle PMI di sospendere o allungare i debiti contratti con istituti di credito o società di leasing. Requisito per accedere alla iniziativa

“Imprese in Ripresa” dell’Accordo per il Credito 2015 è che i contratti tra le parti siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015.

### **Sospensione/allungamento dei contratti di mutuo o di locazione finanziaria**

L’iniziativa “Imprese in Ripresa” prevede la possibilità per tutte le piccole e medie imprese operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing immobiliari e mobiliari, anche agevolati o perfezionati con cambiali, e di allungare il piano di ammortamento dei mutui (3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari), del credito a breve termine (fino a 270 giorni) e del credito agrario (fino a 120 giorni).

Le misure sono concesse a quelle imprese che, al momento della presentazione della domanda, non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”) e che non abbiano richiesto sospensione/allungamento degli stessi contratti nei 24 mesi precedenti la presentazione della nuova istanza. Le banche che hanno valutato positivamente l’impresa ai fini dell’accesso ad una delle misure citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l’impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

*La sospensione riguarda il pagamento della sola quota capitale relativa alla rata: alle scadenze pattuite nel contratto originario di mutuo/leasing, l’impresa si troverà a pagare rate costituite unicamente dagli interessi e calcolate sul debito residuo in essere alla data di sospensione. Al termine del periodo di sospensione, riparte il piano di ammortamento con una scadenza che sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello di sospensione e alle condizioni originariamente pattuite.*

L’ABI ha aggiornato più volte l’elenco presente delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il Credito 2015 ([https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni\\_Accordo\\_Credito\\_2015.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf)). Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell’Accordo “Imprese in Ripresa” hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande all’istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria. Le banche forniscono una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste al cliente.

### **5) Il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi**

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96 individua una nuova e specifica categoria di locazioni, definite “locazioni brevi”. La norma definisce come tali “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.”



Si elencano di seguito le principali caratteristiche di tali contratti:

- risulta obbligatoria la forma scritta, tuttavia non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto quali: i contraenti, l'oggetto (l'immobile e eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo;
- perché possa applicarsi la disciplina recata dall'art. 4 del DL 50/2017, è necessario che il contratto di locazione/sublocazione/locazione del comodatario sia stipulato tra persone fisiche. Ma non è necessario che le persone fisiche contraenti entrino "direttamente" in contatto. Infatti, per espressa disposizione normativa, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina anche i contratti di locazione stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
- l'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli "intermediari", come sopra definiti, devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; o intervengano nel pagamento dei canoni di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;
- la locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell'abitazione (circolare n. 26/E/2011);
- il regime delle locazioni brevi può riguardare anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile (ad esempio la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata) i quali, seppure non contemplati dalla norma risultano strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull'ammontare del canone o del corrispettivo;
- il regime delle locazioni brevi non può riguardare i servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile (ad esempio la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti), essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale;
- il termine di 30 gg. deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 gg il contratto deve essere registrato.



## **6) La riapertura della rottamazione delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2016 e la nuova rottamazione per i ruoli del 2017**

Con il Decreto fiscale (D.L. 148/2017) collegato alla Legge di Stabilità 2018 è stato previsto lo slittamento delle prime 2 scadenze di versamento della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016.

Tutti coloro che hanno ottenuto la rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e non hanno provveduto al versamento degli importi dovuti relativi alla prima (o unica) rata di luglio e alla seconda rata di settembre, possono evitare di decadere dal beneficio della definizione agevolata, mediante il versamento delle due rate scadute entro il nuovo termine del **30 novembre 2017** (che coincide con il versamento anche della terza rata).

Possono accedere alla definizione agevolata dei ruoli anche coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione, in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere.

È stata introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

### **La nuova scadenza per il pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della definizione agevolata**

La definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento affidate all'Agente delle entrate della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, inerenti: imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia, o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia ai fini della riscossione).

La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha permesso al contribuente di richiedere se pagare quanto dovuto:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate (nel caso di pagamento in 5 rate le scadenze erano fissate al: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018).

Il termine di pagamento dell'unica rata scaduta al 31 luglio 2017, ovvero della prima e seconda rata scadute il 31 luglio 2017 e il 30 settembre 2017 sono prorogati alla **nuova scadenza del 30 novembre 2017**.

- Il contribuente che non ha provveduto al pagamento di tali importi, ha l'ultima possibilità di:
- definire in via agevolata le cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la definizione agevolata mediante il pagamento in unica soluzione di quanto era originariamente dovuto, entro la scadenza del 31 luglio 2017, versando lo stesso importo entro la nuova scadenza del 30 novembre 2017;
  - essere riammesso al piano originario di rateazione al fine della definizione agevolata delle cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la rottamazione mediante versamento rateale, provvedendo al pagamento di quanto ad oggi non versato entro il 30 novembre 2017, termine entro il quale va pagata anche la terza rata.

È possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati originariamente.

### **La nuova richiesta di adesione per i carichi rateizzati non ammessi**

Secondo la Relazione tecnica che accompagna il D.L. 148/2017 i contribuenti che si sono visti rigettare le istanze di definizione agevolata presentate, in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, sono più di 53.000 (si parla dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016).

La riammissione alla definizione agevolata è consentita per i contribuenti che si sono visti rigettare la richiesta già presentata entro il 21 aprile 2017 a condizione che:

- presentino una nuova richiesta di adesione utilizzando il modello DA-R entro il 31 dicembre 2017;
- versino entro il 31 maggio 2018, tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (l'importo complessivo verrà comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018);
- provvedano al versamento dei ruoli "rottamati" in unica soluzione entro il 30 settembre 2018, ovvero in 2 o 3 rate aventi scadenze successive al 31 ottobre 2018 e al 30 novembre 2018 (la liquidazione di quanto dovuto ai fini della definizione sarà comunicata entro il 31 luglio 2018).

### **L'adesione alla c.d. "Rottamazione-bis"**

L'articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento affidate all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, ha **esteso la definizione agevolata** anche ai **ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**.

Per aderire è necessario inviare una istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando l'apposito modello DA-2017 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell'importo residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L'Agente della riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In fase di compilazione del modello DA-2017 viene richiesto:

- se effettuare il pagamento dell'importo "rottamato" in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5 rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;
- di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
- in caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è comunque possibile presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi siano delle rate impagate.

Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2017 è sospeso.

Per quanto attiene la data di affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, è possibile che in fase di conversione in legge del D.L. n.148/2017, il termine del 30 settembre 2017 venga portato in avanti e fissato in data successiva.

## 7) Gli acconti di imposta per il 2017

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2017. L'acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

- metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2016;
- metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2017 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia irrognerà le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2017. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2017, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2017.

### **Cedolare secca**

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

### **Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione**

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

## Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

In assenza di visto di conformità verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l'obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente - di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
<b>Regole valide sia per i privati che per i partita Iva</b>	
F24 con compensazione a saldo zero	→ Entratel o <i>Fisconline</i>
<b>Regole nuove per i titolari di partita Iva</b>	
F24 con compensazione e saldo a debito	→ Entratel o <i>Fisconline</i>
<b>Regola valida solo per i privati</b>	
F24 senza compensazione a debito	→ Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ Entratel o <i>Fisconline</i> <i>Home banking</i> convenzionati

## 8) Gli omessi versamenti dell'iva derivante dalle liquidazioni periodiche e gli avvisi di liquidazione spediti via pec dall'Agenzia delle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, con cadenza trimestrale (ai sensi dell'articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e del provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017).

Relativamente al primo trimestre 2017, il cui invio scadeva lo scorso 12 giugno 2017, l'Agenzia delle entrate ha dapprima avvisato, nel mese di luglio, i contribuenti (con una lettera di invito alla *compliance*) dell'eventuale presenza di incoerenze relativamente ai versamenti dell'Iva dovuta e successivamente, nel mese di settembre, ha richiesto l'Iva omessa con un avviso bonario emesso ai sensi

dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, inibendo di fatto dalla data di ricevimento dell'avviso la facoltà di fruire del ravvedimento operoso.

#### **La ricezione via pec dell'avviso bonario e la possibilità di fruire del pagamento rateale**

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 5, D.L. 78/2010 l'Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima della dichiarazione annuale Iva, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla presenza di un pericolo per la riscossione previsto normativamente dall'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Grazie all'incrocio tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva inviati entro il 12 giugno 2017 ed i versamenti dell'Iva effettuati, l'Agenzia delle entrate ha emesso dapprima le lettere di compliance e, per i contribuenti che non hanno ravveduto immediatamente i versamenti omessi, ha inviato via pec gli avvisi bonari con l'applicazione della sanzione del 10% e degli interessi dovuti. Quanto accaduto relativamente ai mancati versamenti dell'imposta sul valore aggiunto del primo trimestre è utile al contribuente per scegliere il comportamento da adottare relativamente ai mancati versamenti dei trimestri successivi: è possibile fruire del ravvedimento operoso nei giorni successivi al ricevimento della lettera di compliance, ma prima della ricezione dell'avviso bonario, che viene notificato poche settimane dopo il ricevimento dell'invito a regolarizzare l'omesso versamento.

Una volta notificato l'avviso bonario ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 è possibile chiederne il riesame se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto (si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso). Se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, i termini per effettuare il pagamento integrale o della prima rata decorrono dal ricevimento dell'avviso bonario rettificato.

Qualora, invece, l'esito del controllo automatizzato che ha generato l'avviso bonario sia corretto, il contribuente può alternativamente:

- a) pagare quanto dovuto in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, con la riduzione della sanzione a 1/3 (quindi, il 10% in luogo dell'ordinaria misura del 30%);
- b) richiedere la rateazione dell'importo dovuto tramite l'apposita funzionalità presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Se l'importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l'importo dovuto è superiore a euro 5.000 è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario e sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo;
- c) lasciare scadere l'avviso non pagando e non rateizzando quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l'importo originario dovuto viene iscritto a ruolo con la notifica della cartella di pagamento (alcuni mesi dopo) contenente le sanzioni calcolate in misura piena (generalmente al 30% anziché al 10%), gli interessi dovuti e gli aggi di riscossione. Sarà poi possibile rateizzare la cartella di pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 72, a seconda dell'importo dovuto e del calcolo di alcuni indici.

### **Il reato di omesso versamento Iva: la soglia di 250.000 euro**

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 sancisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi l'Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre). L'articolo 13, D.Lgs. 74/2000 prevede delle cause di non punibilità del reato di cui all'articolo 10-ter qualora i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

La norma individua la soglia di 250.000 euro nell'ammontare dell'Iva dovuta sulla base delle liquidazioni periodiche del singolo periodo di imposta, così come risultanti dalla presentazione della dichiarazione Iva (per il periodo di imposta 2017, la scadenza per inviare la dichiarazione Iva è fissata al 30 aprile 2018). La elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un avviso bonario ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 relativo ad uno dei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2017, che viene notificato al contribuente in data antecedente al termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (30 aprile dell'anno successivo), determina la necessità di tenere monitorata la soglia dell'imposta sul valore aggiunto non versata, distinguendola dalle componenti di sanzioni e di interessi che determinano l'ammontare complessivo dovuto risultante dall'avviso bonario. Nel caso di pagamento rateale degli stessi è opportuno iscrivere il debito complessivo (comprese sanzioni e interessi) risultante dall'avviso bonario in un nuovo sotto conto contabile denominato "Debito Iva I trim. 2017". Si tenga, infine, presente, che con la rateazione dell'avviso bonario non si ottengono benefici ai fini della verifica della predetta soglia dei 250.000 euro, posto che ai fini della consumazione del reato conta unicamente il debito di imposta che risulta tale alla data del 27 dicembre dell'anno successivo (lo stesso, in ogni, caso, verrà quindi decurtato delle eventuali rate, in quota capitale, corrisposte fino alla predetta data).

### **9) Codice LEI**

La nuova disciplina che regola i servizi finanziari europei, la normativa MiFID II, ha introdotto alcune novità a partire dal prossimo 3 gennaio 2018 al fine di istituire un sistema di identificazione unico, valido su scala mondiale, di tutti i soggetti giuridici impegnati in transazioni finanziarie.

I soggetti giuridici, escluse le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività economica imprenditoriale, che intendono effettuare transazioni finanziarie od operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari devono identificarsi attraverso il codice univoco LEI. Il *Legal Entity Identifier* (LEI) è un codice alfanumerico composto da 20 cifre che viene rilasciato da InfoCamere, la società consortile per azioni delle Camere di Commercio. In assenza del codice LEI il rischio è di non poter effettuare operazioni finanziarie a far data dal 3 gennaio 2018.

Di seguito si riportano alcune informazioni che potrebbero essere utili per attivare e/o rinnovare il codice LEI.

#### **Modalità di richiesta e di rilascio del codice LEI**

Ai fini dell'attivazione del servizio, il richiedente dovrà compilare la procedura di richiesta del servizio presente nell'apposita sezione del portale web di InfoCamere all'indirizzo <https://lei->

[italy.infocamere.it/leii/Home.action](http://italy.infocamere.it/leii/Home.action) fornendo il codice fiscale e alcune informazioni relative al richiedente, ed eventualmente al soggetto che controlla lo stesso, nonché al gruppo di riferimento. InfoCamere, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ideonea documentazione ed effettuate le opportune verifiche, invierà al richiedente una comunicazione di completamento dell'istruttoria e il documento di assegnazione provvisoria del Codice LEI. Al fine di completare la procedura di attivazione e ottenere la conseguente assegnazione definitiva, il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale per accettazione il documento di assegnazione provvisoria.

InfoCamere gestisce, sempre in modalità online, anche l'eventuale inoltro di richieste "multiple"; un unico soggetto può infatti richiedere il rilascio del codice LEI per più imprese. Tale soggetto, qualora operasse in qualità di delegato a completare tutto l'iter della pratica (e quindi anche a firmare digitalmente il documento per conto di più imprese), dovrà fornire, contestualmente alla richiesta, anche documentazione digitale che attesti le deleghe ricevute.

### **Durata e rinnovo**

La validità del Codice LEI ha una durata di un anno dalla data di rilascio e può essere rinnovato annualmente previo pagamento dei relativi oneri. Il rinnovo può essere effettuato a partire da 40 giorni prima della scadenza e fino alla data di scadenza. Qualsiasi richiesta di rinnovo di un Codice LEI presentata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza sarà assimilabile a una richiesta di rinnovo, sebbene il codice risulterà scaduto, e sarà soggetta alle stesse condizioni economiche previste per il rinnovo annuale. Qualsiasi richiesta presentata, invece, successivamente al termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza sarà considerata non tempestiva e verrà pertanto trattata come una richiesta di prima attivazione.

### **Condizioni economiche del servizio e modalità di pagamento**

	<b>ATTIVAZIONE</b>	<b>RINNOVO</b>
Utente singolo	122 € (IVA inclusa)	85,40 € (IVA inclusa)
Richieste multiple	Le richieste multiple potranno beneficiare di una riduzione della tariffa in base ai volumi	85,40 € (IVA inclusa)

Gli oneri dovuti per la prestazione del Servizio dovranno essere corrisposti dal Richiedente, con le modalità sotto indicate:

- carta di credito attraverso indirizzamento al portale CartaSi;
- bollettino MAV (gli estremi di pagamento sono comunicati nel corso della procedura guidata di attivazione);
- bonifico bancario, modalità prevista solo per richieste per elevati volumi tramite delegato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***